



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E LE GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

DIVISIONE II -AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Ai Commissari straordinari delle procedure di
Amministrazione straordinaria

e per conoscenza

All'Ufficio di Gabinetto

Sede

OGGETTO: Modalità di presentazione delle istanze per la liquidazione dei compensi dei
Commissari straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria.

Si fa riferimento alle istanze degli Organi commissariali delle procedure di amministrazione straordinaria finalizzate alla liquidazione dei compensi, ai sensi del D.M. 03.11.2016, così come modificato del decreto ministeriale 21 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2022.

Al riguardo, si ravvisa la necessità di integrare le disposizioni applicative già diramate con l'unita Circolare prot. 263715 del 18 novembre 2020, avente ad oggetto *"Modalità di presentazione delle istanze per la liquidazione dei compensi delle Procedure di amministrazione straordinaria"* e finalizzate ad una corretta rappresentazione e trasmissione degli elementi utilizzati per la quantificazione dei compensi in argomento.

In particolare, il richiamato D.M. del 21 giugno 2021, entrato in vigore il 19 marzo u.s., all'articolo 1, comma 3, lettera e), ha modificato:

a) la percentuale dell'acconto che può essere richiesto *"...In ogni caso, l'ammontare degli acconti sul compenso non può eccedere il 50% delle somme maturate in applicazione delle percentuali di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) limitatamente a quanto maturato in relazione al passivo accertato e alle somme oggetto di ripartizione ai creditori..."*,

b) la tempistica intercorrente tra un acconto ed un altro, che da 18 mesi passa a 36 mesi *"... Nel corso della procedura possono essere corrisposti al commissario*

straordinario acconti sul compenso, al termine della fase di esercizio di impresa e, limitatamente alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 che sono oggetto di proroghe dei termini di esecuzione del programma, dopo almeno due anni dal conferimento dell'incarico. Successivamente, possono essere corrisposti acconti con cadenza non inferiore a trentasei mesi...".

In proposito, al fine di chiarire l'applicazione della menzionata normativa, si precisa che la percentuale di acconto del 50% dovrà essere applicata per le attività successive all'entrata in vigore del D.M. 21 giugno 2021, ovvero il 19 marzo 2022, mentre quella del 60% dovrà intendersi vigente esclusivamente per le attività svolte dal 24 novembre 2016 al 18 marzo 2022; inoltre, per le istanze pervenute successivamente al 18 marzo 2022, dovrà essere rispettato l'intervallo temporale dei 36 mesi tra un acconto e quello successivo.

Pertanto, per il futuro sarà necessario che le SS.LL. trasmettano, secondo l'unito schema da allegare per pronto riferimento, i dati relativi alle attività effettuate, in coerenza con le richiamate modifiche effettuate dal D.M. del 21 giugno 2021, e più precisamente:

- fino al 23 novembre 2016;
- dal 24 novembre 2016 al 18 marzo 2022;
- dopo il 19 marzo 2022.

Si ringrazia per la collaborazione istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Bartoloni